Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 19 ottobre 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 13 settembre 1972, sulla proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate:

MEDAGLIE D'ORO

Alla memoria di CALANCHI Arduino, il 31 agosto 1970 in Spilamberto (Modena). — Dipendente di una fabbrica di esplosivi, in cui, a seguito di un'improvvisa deflagrazione, si era sviluppato un incendio, si adoperava, con cosciente sprezzo del pericolo e senso di responsabilità spinto fino allo scrupolo, nelle rischiose operazioni di spegnimento. Nel coraggioso intervento, investito da una seconda esplosione, faceva olocausto della vita ai più alti ideali di abnegazione e di ardimento.

PARMEGGIANI Virgilio, il 31 agosto 1970 in Spilamberto (Modena). — Dipendente di una fabbrica di esplosivi, in cui a seguito di un'improvvisa deflagrazione si era sviluppato un incendio, con cosciente sprezzo del pericolo, nonostante il verificarsi di un successivo scoppio, proseguiva impavido le operazioni in corso, scongiurando le catastrofiche conseguenze che l'abbandono delle apparecchiature a ciclo non ultimato, avrebbe sicuramente causato. Mirabile esempio di alto senso di responsabilità e di assoluta dedizione al dovere.

Alla memoria di CHIANESE Biagio, vigile del fuoco temporaneo, il 28-29 novembre 1971 in Ailano (Caserta). — Spinto da elevatissime virtù civiche e da nobilissimo senso di solidarietà umana, affrontava, nell'oscurità della notte, unitamente ad altri animosi e pur consapevole del grave rischio, le vorticose acque di un fiume in piena, in soccorso di persone rimaste bloccate su un isolotto. Raggiunto e tratto in salvo, a bordo di una piccola imbarcazione, uno dei pericolanti, veniva improvvisamente sbalzato dal natante e travolto dall'impeto della corrente, restando vittima della propria incondizionata abnegazione e dello spiccato, generoso senso del dovere. Luminosa prova di operante altruismo e coraggiosa determinazione.

MEDAGLIE D'ARGENTO

LOMBINI Dino, il 4 febbraio 1971 in Ravenna, località Casalborsetti. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare, riuscendo, unitamente al proprio fratello e superando svariate difficoltà, a trarre in salvo due persone in procinto di annegare dopo che una forte ed improvvisa mareggiata aveva investito e ribaltato una barca, sulla quale si erano allontanate dalla riva. Mirabile esempio di operante altruismo e coraggiosa determinazione.

LOMBINI Silvano, il 4 febbraio 1971 in Ravenna, località Casalborsetti. — Con generoso slancio e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle agitate acque del mare, riuscendo, unitamente al proprio fratello e superando svariate difficoltà, a trarre in salvo due persone, in procinto di annegare dopo che una forte ed improvvisa mareggiata aveva investito e ribaltato una barca, sulla quale si erano allontanati dalla riva. Mirabile esempio di operante altruismo e coraggiosa determinazione.

FANTINI Mario, il 16 febbraio 1971 in Udine. — In occasione di un violento incendio, sviluppatosi in un negozio per l'improvvisa accensione di materiale infiammabile, non esitava, con sereno sprezzo del pericolo, ad addentrarsi nel locale, riuscendo ad interrompere la fuoruscita di gas da una bombola in fiamme e, successivamente, nonostante le ustioni riportate, a trasportare faticosamente all'esterno lo stesso contenitore, evitando più gravi conseguenze, anche per le abitazioni limitrofe. Mirabile esempio di generoso ardimento.

BERTOLINI Luigi, il 20 aprile 1971 in Viano (Reggio Emilia). — In occasione di un violento incendio che minacciava di propagarsi ad una zona boschiva, non esitava, nonostante l'avanzata età e il manifesto, grave pericolo, a dare inizio, subito imitato da altri volenterosi, all'opera di spegnimento delle fiamme. Stremato dallo sforzo e investito dal denso fumo, cadeva esanime fra le fiamme e doveva essere soccorso, già gravemente ustionato. Mirabile esempio di elevato civismo e di generoso ardimento.

Alla memoria di MARTINI Giovanni, sergente maggiore dell'Aeronautica militare, il 18 maggio 1971 in Parigi (Francia). — Nell'attraversamento, sulle apposite strisce pedonali, di una centralissima piazza cittadina, accortosi dell'improvviso sopraggiungere di una autovettura a forte andatura, pur conscio del pericolo imminente, anzichè porsi in salvo, si preoccupava di sospingere al sicuro la propria moglie, mentre egli, travolto dal mezzo, rimaneva vittima del generoso, altruistico impulso.

Alla memoria di GARELLA Massimo, il 4 settembre 1971 in Genova. — Non esitava ad accorrere in soccorso di una donna che, in preda a vivo terrore, invocava aiuto ed accennava a gettarsi sulla strada, dalla finestra di uno stabile, per sottrarsi all'aggressione di un uomo armato, colto da improvvisa furia omicida. Raggiunta, all'interno del caseggiato, la corrispondente abitazione, veniva affrontato, sull'uscio della stessa, dal malfattore che gli esplodeva a bruciapelo un colpo d'arma da fuoco, stroncandone la giovanissima vita. Mirabile esempio di umana solidarietà e di generoso altruismo.

ALFIERI Francesco, vigile del fuoco permanente, il 28-29 novembre 1971 in Ailano (Caserta). — Animato da elevato senso di altruismo e con grave rischio per la propria incolumità, affrontava, nell'oscurità della notte, unitamente ad altri generosi, le vorticose acque di un fiume in piena, in soccorso di persone rimaste bloccate su un isolotto. Raggiunto e tratto in salvo, a bordo di una piccola imbarcazione, uno dei pericolanti, veniva improvvisamente sbalzato dal natante, dall'impeto della corrente, e quindi, a sua volta, soccorso da altri colleghi. Esempio di ardimentoso altruismo e di somma dedizione al dovere.

MALVONE Antonio, vigile del fuoco volontario ausiliario, il 28-29 novembre 1971 in Ailano (Caserta). — Animato da elevato senso di altruismo e con grave rischio per la propria incolumità, affrontava, nell'oscurità della notte, unitamente ad altri generosi, le vorticose acque di un fiume in piena, in soccorso di persone rimaste bloccate su un isolotto. Raggiunto e tratto in salvo, a bordo di una piccola imbarcazione, uno dei pericolanti, veniva improvvisamente sbalzato dal natante, dall'impeto della corrente, e quindi, a sua volta, soccorso da altri colleghi. Esempio di ardimentoso altruismo e di somma dedizione al dovere.

MEDAGLIE DI BRONZO

MAZZETTO Bruno, il 22 novembre 1970 in Mira, località Oriago (Venezia). — Scorta un'autovettura precipitare nelle acque di un canale, non esitava, con coraggioso e tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, ad accorrere e trarre in salvo due pedoni, travolti e sospinti in acqua dall'automezzo, nonchè tre persone imprigionate nel veicolo, già semisommerso.

ZAMATTIO Vittorio, il 22 novembre 1970 in Mira, località Oriago (Venezia). — Scorta un'autovettura precipitare nelle acque di un canale, non esitava, con coraggioso e tempestivo intervento, unitamente ad altro generoso, ad accorrere e trarre in salvo due pedoni, travolti e sospinti in acqua dall'automezzo, nonchè tre persone imprigionate nel veicolo, già semisommerso.

CASSOTTA Alessandro, vigile urbano, gennaio-febbraio 1971 in Melfi (Potenza). — Già distintosi in precedenti atti di altruismo, offriva, in due successivi interventi, nuove prove di coraggio ed alto senso del dovere, collaborando attivamente, e con grave rischio personale, alla cattura di due pericolosi individui armati.

SETTIMELLI Paolo, il 10 maggio 1971 in San Piero a Sieve (Firenze). — Spinto da altruistico impulso ed incurante del grave rischio personale, si slanciava in soccorso di un coetaneo, rimasto vittima di violenta folgorazione. Con tempestivo e cauto intervento, riusciva a strappare il malcapitato dal contatto con il cavo portatore della corrente, scongiurandogli così letali conseguenze.

RENOSTO Renzo, il 1° agosto 1971 in Susegana (Treviso). — Sprezzante del grave rischio personale e animato da generoso impulso, non esitava ad affrontare l'impetuosa corrente di un fiume per trarre in salvo un bambino, faticosamente tenuto a galla da altro soccorritore già allo stremo delle forze.

CALCINAI Mauro, il 4 settembre 1971 in Genova. — Spinto da generoso altruismo, accorreva all'interno di uno stabile, nell'intento di soccorrere una donna, che, in preda a vivo terrore, invocava aiuto ed accennava a gettarsi da una finestra, per sottrarsi all'azione aggressiva di un uomo armato. Portatosi sull'uscio dell'abitazione unitamente ad altro animoso, vilmente subito freddato a bruciapelo dall'energumeno, veniva fatto segno anch'egli ad un colpo d'arma da fuoco, andato fortunatamente a vuoto, e doveva desistere dal coraggioso proposito.

(11796)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **615**.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ad acquistare un immobile.

N. 615. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria viene autorizzata ad acquistare l'immobile sito in Reggio Calabria, all'angolo tra via Tommaso Campanella e via Simone Furnari, di proprietà del dott. Stefano Versace, al prezzo di lire 490.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, *foglio n.* 40. — VALENTINI

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Varedo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Varedo (Milano), al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari di diversa ispirazione politica che, tuttavia, riuscirono ad eleggere gli organi ordinari di amministrazione dell'ente.

Peraltro, in prosieguo di tempo, la giunta municipale veniva a perdere il sostegno della originaria maggioranza.

Fu tuttavia possibile costituire in seno al consiglio comunale, una nuova coalizione che elesse il sindaco e la giunta.

Senonchè profondi contrasti non tardarono a manifestarsi in seno alla coalizione di maggioranza compromettendo il normale funzionamento della civica azienda.

In tale situazione, sorgevano gravi difficoltà in ordine all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1973 il cui schema era stato predisposto dalla giunta municipale.

Alla scadenza dei termini di approvazione del bilancio, previsti dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, prorogati al 28 febbraio 1973 dall'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 368, la sezione decentrata di controllo regionale chiedeva notizie all'ente in ordine alla deliberazione del bilancio.

Il sindaco di Varedo, con telegramma del 3 marzo 1973, assicurava che il consiglio comunale sarebbe stato convocato « appena possibile » essendo andata deserta la riunione, all'uopo tenuta, il 23 febbraio 1973.

Successivamente la giunta municipale convocava quel consiglio per il giorno 20 marzo 1973 con all'ordine del giorno, fra l'altro, la deliberazione del bilancio.

Con fonogrammi del 21 marzo 1973 e 26 marzo 1973 la sezione di controllo invitava il comune a dare notizie circa l'esito della citata seduta consiliare del 20 marzo 1973.

A tali solleciti l'ente non dava alcun esito.

La sezione decentrata di controllo, pertanto, accertato che la riunione consiliare del 20 marzo 1973 era riuscita infruttuosa per mancanza del numero legale, allo scopo di porre il predetto consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di un preciso obbligo di legge, con decisione 27 marzo nominava un commissario con l'incarico di disporre la convocazione di quel consiglio comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Il commissario con deliberazione 2 aprile 1973, n. 63, convocava il consiglio comunale per il giorno 10 aprile 1973, in seduta di prima convocazione assegnando al consiglio stesso il termine di giorni trenta dalla prima convocazione per la deliberazione del bilancio.

Detta deliberazione veniva pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 2 aprile 1973 al 16 aprile 1973.

In esecuzione di tale deliberazione del 2 aprile 1973 n. 63 del commissario *ad acta*, il consiglio comunale veniva convocato, con avviso notificato in data 3 aprile 1973 ai singoli consiglieri, per il giorno 10 aprile 1973, ai fini della deliberazione del bilancio.

Tale tentativo non aveva, però, esito positivo in quanto nella citata riunione consiliare del 10 aprile 1973 il bilancio non veniva approvato avendo riportato nove voti favorevoli e nove contrari.

La sezione decentrata di controllo regionale, allora, nominava, ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento in quanto il consiglio comunale di Varedo, malgrado l'intervento sollecitatorio dell'organo regionale di controllo, è rimasto carente in ordine al bilancio del 1973, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Varedo (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Claudio Gelati.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Varedo (Milano) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Varedo (Milano) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Claudio Gelati è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1973

LEONE

TAVIANI

(11821)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1973.

Scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli.

Al Presidente della Repubblica

In seno alla maggioranza consiliare del comune di Pescasseroli sorgevano forti ed insanabili contrasti che compromettevano il normale funzionamento dell'ente.

In tale situazione il civico consesso non riusciva a provvedere all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1973.

Le adunanze consiliari, all'uopo indette, risultavano infruttuose.

Allo scopo, allora, di porre il su menzionato consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, il prefetto con decreto 12 marzo 1973 n. 1086, notificato ai singoli consiglieri, disponeva una convocazione d'ufficio di quel civico consesso per il giorno 24 marzo 1973, ai fini della deliberazione del bilancio con l'esplicita diffida che trascorso infruttuosamente il termine di trenta giorni dalla predetta data sarebbero stati promossi i provvedimenti di rigore previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

Neppure tale tentativo, però, aveva esito positivo in quanto la seduta consiliare andava deserta.

Attesa la persistente inadempienza del consiglio comunale di Pescasseroli in ordine alla deliberazione del bilancio la sezione decentrata di controllo regionale con decisione 2 maggio 1973 ha nominato ai sensi del quinto comma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, apposito commissario ai fini della deliberazione del bilancio.

Il prefetto, ha proposto lo scioglimento del suddetto consiglio comunale, del quale ha disposto, intanto, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, in quanto, il consiglio comunale di Pescasseroli, nonostante formale diffida, è rimasto carente in ordine al bilancio 1973, che è stato poi approvato in via sostitutiva.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 27 giugno 1973.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila), ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Alessandro Colagrande.

Roma, addì 22 settembre 1973

Il Ministro: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1973, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale, ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 27 giugno 1973;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pescasseroli (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Colagrande Alessandro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 25 settembre 1973

LEONE

(11823) TAVIANI

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Modalità di accertamento e di riscossione dei contributi dovuti dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285, e 2 aprile 1951, n. 302;

Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1952 e successivi con i quali sono stati determinati l'ammontare e le modalità di versamento dei contributi a carico degli enti cooperativi per le ispezioni ordinarie;

Ritenuto necessario procedere alla determinazione della misura del contributo dovuto da detti enti, per le spese connesse al servizio delle ispezioni ordinarie, e delle modalità di accertamento e di riscossione dello stesso;

Udito, in via d'urgenza, il parere del comitato centrale per le cooperative;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 15 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, dovuto dagli enti cooperativi relativamente al servizio delle ispezioni ordinarie, verrà corrisposto, biennalmente, nella seguente misura:

a) enti cooperativi con numero di soci non superiore a cento od un capitale versato non superiore a L. 100.000: L. 15.000;

b) enti cooperativi con numero di soci superiore a cento e non superiore a trecento od un capitale versato superiore a L. 100.000 e non superiore a L. 500.000: L. 25.000;

c) enti cooperativi con numero di soci superiore a trecento e non superiore a mille od un capitale versato superiore a L. 500.000 e non superiore a lire 1.000.000: L. 40.000;

d) enti cooperativi con numero di soci superiore a mille e non superiore a quattromila od un capitale versato superiore a L. 1.000.000 e non superiore a lire 2.000.000: L. 55.000;

e) enti cooperativi con numero di soci superiore a quattromila od un capitale versato superiore a lire 2.000.000: L. 75.000.

Art. 2.

Al servizio di accertamento e di riscossione del contributo di cui al presente decreto, provvedono le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, per le cooperative ad esse aderenti, ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per quelle non aderenti.

Art. 3.

Il contributo dovrà essere versato entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del medesimo.

A tale notifica provvederanno le predette associazioni nazionali riconosciute per gli enti ad esse aderenti ed i competenti uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (U.P.L.M.O.) per gli enti non aderenti alle associazioni stesse.

Decorso inutilmente l'anzidetto termine, l'ente è tenuto al pagamento degli interessi di mora nella misura legale.

Art. 4.

Entro il 31 marzo del primo anno di ogni biennio, le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, notificheranno, agli enti ad esse aderenti, l'importo del contributo accertato a carico degli stessi per il biennio in corso.

L'atto di notifica dovrà indicare gli elementi in base ai quali il contributo è stato accertato, il termine entro il quale la cooperativa può chiedere la rettifica dell'accertamento, il termine e le modalità di versamento.

Per quanto attiene agli enti cooperativi non aderenti, la notifica anzidetta verrà effettuata, nello stesso termine e con le medesime formalità, a cura dei competenti U.P.L.M.O. con lettera raccomandata ed avviso di ricevimento.

Art. 5.

Entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito dal precedente art. 4, le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo trasmetteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'elenco, in triplice copia, degli enti cooperativi aderenti tenuti al versamento del contributo per il biennio in corso. In detto elenco gli enti cooperativi saranno raggruppati per provincia e, per ognuno di essi, sarà indicata la sede, il settore di appartenenza, il numero dei soci, il capitale versato e lo ammontare del contributo dovuto nonchè gli estremi dell'atto di notifica di cui all'articolo precedente.

Analoghi elenchi dovranno essere trasmessi, nello stesso termine, dagli U.P.L.M.O. per gli enti non aderenti alle associazioni nazionali predette.

Art. 6.

Entro trenta giorni dalla data di notifica di cui al precedente art. 4, l'ente cooperativo può ricorrere, avverso la misura del contributo accertato a suo carico, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, chiedendone il riesame sulla base degli elementi che all'uopo fornirà.

Sulla contestazione il Ministero decide definitivamente — sentita la relativa associazione nazionale se trattasi di ente aderente — stabilendo l'importo dovuto e disponendo la rettifica degli elenchi.

Nel caso che il contributo sia stato già versato, lo stesso Ministero disporrà anche il rimborso delle somme non dovute.

La rettifica dell'accertamento può essere promossa d'ufficio dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Dei provvedimenti adottati sarà data comunicazione all'ente cooperativo interessato, all'associazione nazionale se trattasi di ente aderente, ed al competente U.P.L.M.O. nel caso di cooperativa non aderente.

Art. 7.

I contributi di pertinenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale saranno riscossi per il tramite di un istituto di credito di diritto pubblico, incaricato del relativo servizio, con accreditamento su uno specifico conto di deposito intestato al Ministero stesso.

Art. 8.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmetterà ai competenti U.P.L.M.O. l'elenco degli enti cooperativi non aderenti che dovessero risultare inadempienti al pagamento del contributo.

Detti uffici provvederanno a diffidare gli enti interessati — a mezzo lettera raccomandata ed avviso di ricevimento — ad effettuare, entro dieci giorni dalla ricezione della diffida stessa, il versamento di quanto dovuto.

La diffida — che sarà diretta anche ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 del codice civile — dovrà contenere l'espresso avvertimento che, in caso di omesso pagamento, verrà iniziata azione legale per il recupero coatto del credito vantato.

Trascorso inutilmente il termine concesso, gli U.P. L.M.O. provvederanno alle azioni di recupero a mezzo dell'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Art. 9.

Le associazioni nazionali riconosciute, di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, trasmetteranno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione inerente all'attività ispettiva da esse esplicata nel corso dell'anno precedente.

Art. 10.

Per il biennio 1973-74 il termine di cui al precedente art. 4 viene fissato in novanta giorni e decorrerà dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; dalla scadenza di detto termine decorrerà quello ulteriore previsto dal successivo art. 5.

Art. 11.

Si intendono abrogate le norme regolamentari incompatibili con le disposizioni di cui sopra.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 5 ottobre 1973 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor William Park Hartshorne, vice console di Gran Bretagna a Milano.

(11874)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Proroga di mesi sei alla vendita in recipienti di materiale plastico dell'acqua minerale naturale « Fiuggi »

Con decreto ministeriale n. 1413 del 3 ottobre 1973 all'ente Fiuggi S.p.a., con sede in Roma, via Pinciana n. 25 e stabilimento di produzione in Fiuggi, provincia di Frosinone, è stata accordata la proroga di sei mesi, a decorrere dal 14 settembre 1973, alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Fiuggi » in recipienti di materiale plastico della capacità di 1500 cc., 1000 cc., 500 cc. e 200 cc.

Durante tale periodo l'Istituto superiore di sanità attuerà controlli su campioni prelevati dal commercio e su campioni depositati presso l'istituto stesso.

L'autorizzazione verrà riesaminata alla scadenza in base ai risultati dei controlli effettuati.

I recipienti di materiale plastico dovranno essere perfettamente corrispondenti al campione depositato presso l'Istituto superiore di sanità e la fabbricazione degli stessi nonchè il relativo riempimento con l'acqua minerale naturale « Fiuggi » dovrà avvenire nel medesimo stabilimento già autorizzato all'imbottigliamento in vetro.

Restano invariate le altre prescrizioni contenute nei decreti n. 1172 e n. 1316.

(11888)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 30 luglio 1973, registro n. 55, foglio n. 241, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 29 settembre 1969, con il quale la prof.ssa Bontacchio Lavinia, titolare della scuola media « Dante Alighieri » di Brescia, ha chiesto l'annullamento del provvedimento ministeriale n. 11614 del 28 marzo 1969, relativo al rigetto del ricorso gerarchico avverso il mancato comando per l'anno scolastico 1968-69 presso gli istituti professionali di Brescia e l'accoglimento della richiesta di comando presso i suddetti istituti.

(11879)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 136, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Pertica Francesca, incaricata triennale di tecnica amministrativa presso l'istituto professionale di Stato per il commercio di Sanremo, avverso la mancata « sistemazione », di cui agli articoli 14 e 15 dell'ordinanza ministeriale 19 febbraio 1966, per l'anno scolastico 1968-69, presso l'istituto tecnico commerciale « Colombo » della stessa città.

(11880)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 16 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti il 22 agosto 1973, registro n. 59 Pubblica istruzione, foglio n. 132, è stato accolto, su conforme parere del Consiglio di Stato, entro i limiti indicati dal parere stesso, il ricorso straordinario proposto dal rag. Raffaele Iorio avverso il provvedimento ministeriale 12 gennaio 1970, n. 00245.

(11883)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 23 dicembre 1972 al 31 dicembre 1972 a norma del regolamento (CEE) n. 2701/72

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Numero della statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dal 23-12-1972 al 31-12-1972
11.08-A-I	01	Amido di granturco	1.046,25
11.08-A-III	07	Amido di frumento	2.761,25
11.08-A-IV	14	Fecola di patate	1.046,25
11.08-A-V	18	Amidi e fecole, altri	1.046,25
11.09-A	03	Glutine di frumento, allo stato secco	5.020,00
11.09-B	09	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	5.020,00
17.02-B-I-a	05	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00
17.02-B-I-b	06	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25
17.02-B-II-a	08	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00
17.02-B-II-b	09	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25
17.05-B-I	08	Glucosio, aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00
17.05-B-II	12	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25

(11847)

Prelievi all'esportazione per i prodotti amidacei applicabili dal 1° gennaio 1973 al 31 gennaio 1973 a norma dei regolamenti (CEE) n. 2701/72, n. 13/73, n. 70/73, n. 101/73, n. 125/73 e n. 159/73

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	dall'1-1-1973 al 3-1-1973	dal 4-1-1973 al 12-1-1973	dal 13-1-1973 al 17-1-1973	dal 18-1-1973 al 19-1-1973	dal 20-1-1973 al 24-1-1973	dal 25-1-1973 al 31-1-1973
11.08-A-I	11.08-110	Amido di granturco	1.046,25	1.046,25	1.209,35	1.209,35	1.308,13	1.308,13
11.08-A-III	11.08-300	Amido di frumento	2.761,25	3.026,25	3.026,25	3.312,50	3.312,50	3.128,13
11.08-A-IV	11.08-400	Fecola di patate	1.046,25	1.046,25	1.209,35	1.209,35	1.308,13	1.308,13
11.08-A-V	11.08-500	Amidi e fecole, altri	1.046,25	1.046,25	1.209,35	1.209,35	1.308,13	1.308,13
11.09-A	11.09-100	Glutine di frumento, allo stato secco .	5.020,00	5.502,50	5.502,50	6.022,50	6.022,50	5.687,50
11.09-B	11.09-900	Glutine di frumento, diverso da quello presentato allo stato secco	5.020,00	5.502,50	5.502,50	6.022,50	6.022,50	5.687,50
17.02-B-I-a	17.02-231	Glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00	1.365,00	1.577,50	1.577,50	1.706,25	1.706,25
17.02-B-I-b	17.02-235	Glucosio e sciroppo di glucosio, contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25	1.046,25	1.209,35	1.209,35	1.308,13	1.308,13
17.02-B-II-a	17.02-281	Glucosio diverso dal glucosio contenente, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00	1.365,00	1.577,50	1.577,50	1.706,25	1.706,25
17.02-B-II-b	17.02-285	Glucosio e sciroppo di glucosio, diversi dal glucosio e sciroppo di glucosio contenenti, in peso, allo stato secco, 99% o più di prodotto puro, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25	1.046,25	1.209,35	1.209,35	1.308,13	1.308,13
17.05-B-I	17.05-401	Glucosio, aromatizzato o colorito, sotto forma di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.365,00	1.365,00	1.577,50	1.577,50	1.706,25	1.706,25
17.05-B-II	17.05-405	Glucosio e sciroppo di glucosio, aromatizzati o coloriti, sotto forma diversa da quella di polvere cristallina bianca, anche agglomerata	1.046,25	1.046,25	1.209,36	1.209,35	1.308,13	1.308,13

(11848)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) (Legge 6 agosto 1966, n. 651) Elenco n. 16

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
Prest. redim. 3,50% (1934)	433.391 (nuda proprietà)	Zampaglione Guido fu Michele, minore sotto la patria potestà della madre Di Renzo Anna fu Domenico, vedova Zampaglione Michele, domiciliato in Napoli. *Annotazione*: L'usufrutto vitalizio spetta a Di Renzo Anna fu Domenico, vedova Zampaglione Michele, domiciliata in Napoli	217.300
Id.	436.342 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra. *Annotazione*: come sopra	124.200

(11829) Roma, addì 8 ottobre 1973

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 196

Corso dei cambi del 16 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	565 —	565 —	565,50	565 —	565 —	—	564,95	565 —	565 —	565 —
Dollaro canadese .	564,70	564,70	565,01	564,70	560,75	—	564,75	564,70	564,70	564,70
Franco svizzero .	187,82	187,82	188 —	187,82	187,10	—	187,89	187,82	187,82	187,80
Corona danese .	100,42	100,42	100,65	100,42	99,25	—	100,50	100,42	100,42	100,40
Corona norvegese	103,91	103,91	104,20	103,91	102,80	—	103,95	103,91	103,91	103,90
Corona svedese .	135,73	135,73	135,85	135,73	134,25	—	135,65	135,73	135,73	135,73
Fiorino olandese	227,57	227,57	227,30	227,57	224,50	—	227,35	227,57	227,57	227,55
Franco belga .	15,649	15,649	15,60	15,649	15,28	—	15,62	15,649	15,64	15,64
Franco francese	134,51	134,51	134,67	134,51	132,50	—	134,41	134,51	134,51	134,50
Lira sterlina .	1380,05	1380,05	1380 —	1380,05	1363 —	—	1379,75	1380,05	1380,05	1380 —
Marco germanico	235,23	235,23	235,40	235,23	233,75	—	235,23	235,23	235,23	235,23
Scellino austriaco .	31,7575	31,7575	31,73	31,7575	31,50	—	31,74	31,7575	31,75	31,75
Escudo portoghese .	24,45	24,45	24,48	24,45	24,15	—	24,42	24,45	24,45	24,45
Peseta spagnola	9,965	9,965	9,9750	9,965	9,90	—	9,96	9,965	9,96	9,96
Yen giapponese	2,119	2,119	2,14	2,119	2,12	—	2,1450	2,119	2,11	2,11

Media dei titoli del 16 ottobre 1973

Rendita 5 % 1935 .	105,975
Redimibile 3,50 % 1934	99,675
» 3,50 % (Ricostruzione) .	90,15
» 5 % (Ricostruzione) .	95,45
» 5 % (Riforma fondiaria) .	95,075
» 5 % (Città di Trieste) .	95,30
» 5 % (Beni esteri) .	93,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	92,075
» 5,50 % » » 1968-83	91,925
» 5,50 % » » 1969-84	95,95
» 6 % » » 1970-85	98,65
» 6 % » » 1971-86	98,65
» 6 % » » 1972-87	98,625
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 . . .	100,075
» » » 5 % 1977 .	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 . . .	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1974)	98,85
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977).	95,55
» 5 % (» 1° aprile 1978).	94,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979).	99,05
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980).	99,10
» 5,50 % (» 1° aprile 1982) .	98,60

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 ottobre 1973

Dollaro USA .	564,975
Dollaro canadese	564,725
Franco svizzero .	187,855
Corona danese	100,46
Corona norvegese .	103,92
Corona svedese .	135,69
Fiorino olandese	227,46
Franco belga .	15,634
Franco francese .	134,46
Lira sterlina .	1379,90
Marco germanico .	235,23
Scellino austriaco .	31,749
Escudo portoghese .	24,435
Peseta spagnola	9,962
Yen giapponese	2,132

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il provvedimento in data 24 luglio 1969 con il quale il rag. Domenico Orlando venne confermato presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta);

Considerato che il predetto nominativo è deceduto;

Dispone:

Il signor Gennaro Treppiccione è nominato presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) per la durata prevista dalle norme statutarie con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

L'efficacia di tale nomina resta subordinata all'ottenimento da parte del sig. Treppiccione della deroga dell'incompatibilità di cui all'art. 9, comma primo, della legge bancaria, sussistente nei suoi confronti in relazione alla qualità di funzionario di istituto parastatale (dipendente dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1973

Il Governatore: CARLI

(11754)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritta e pratica di concorsi a posti nelle qualifiche iniziali delle carriere esecutiva e di concetto dell'Ente delta padano.

In relazione ai concorsi, per titoli ed esami, indetti con bandi pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 18 luglio 1973, si comunica quanto appresso:

La prova scritta e la prova pratica relative all'assegnazione di otto posti nella carriera esecutiva, qualifica di coadiutore steno-dattilografo, ruolo steno-dattilografi, si svolgeranno rispettivamente nei giorni 18 e 19 novembre 1973 in Bologna, presso gli uffici dell'Ente delta padano - Ente di sviluppo di via Boldrini n. 11-*A* con inizio alle ore 8,30.

Le prove scritte relative all'assegnazione di dieci posti nella carriera di concetto, qualifica perito agrario, ruolo periti agrari, si svolgeranno nei giorni 27 e 28 dicembre 1973 in Bologna, presso gli uffici dell'Ente delta padano - Ente di sviluppo di via Boldrini n. 11-*A* con inizio alle ore 8,30.

Le prove orali avranno luogo secondo il calendario e nella sede che saranno comunicati per iscritto al domicilio degli interessati nei tempi previsti dall'art. 6 del testo unico degli impiegati civili dello Stato.

(11900)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci ufficiali al XXVIII corso superiore tecnico di artiglieria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 31 luglio 1956, n. 917, sui servizi tecnici di artiglieria e della motorizzazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1958, n. 1211, recante disposizioni per la formazione delle graduatorie di ammissione ai corsi, per l'espletamento dei concorsi e per lo svolgimento degli esami previsti dalla legge 31 luglio 1956, n. 917;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1972, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1972, registro n. 25 Difesa, foglio n. 84, con il quale è stato indetto, tra l'altro, un concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci ufficiali al XXVIII corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 1973, registro n. 4 Difesa, foglio n. 176, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice e quella per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie del concorso innanzi citato;

Visti gli atti delle commissioni predette e riconosciuta la loro regolarità;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito del concorso, per titoli e per titoli ed esami, per l'ammissione di dieci ufficiali al XXVIII corso superiore tecnico di artiglieria, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea*:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Matera Eugenio . punti 18,081

b) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Ten. f. s.p.e. Bernardini Augusto punti 26,111
2. Cap. a. s.p.e. Radicchi Roberto . . . » 25,866
3. Cap. a. s.p.e. Magro Pietro . » 23,866
4. Ten. a. s.p.e. Di Rauso Luigi . . » 23,022

c) *per i quattro posti riservati ai giovani laureati*:

1. Mosconi dott. Francesco . . . . . punti 24,365
2. Fasciolo dott. ing. Alberto . . . . » 21,656

Art. 2.

In relazione alla graduatoria di cui sopra e tenuto conto delle facoltà previste dall'art. 2 del bando di concorso, indetto con decreto ministeriale 15 luglio 1972, citato nelle premesse, sono dichiarati vincitori i seguenti candidati nell'ordine appresso indicato:

a) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. muniti di laurea*:

1. Cap. a. s.p.e. (R.N.) Matera Eugenio . . punti 18,081

b) *per i tre posti riservati agli ufficiali in s.p.e. non muniti di laurea*:

1. Ten. f. s.p.e. Bernardini Augusto . . . punti 26,111
2. Cap. a. s.p.e. Radicchi Roberto . . . » 25,866
3. Cap. a. s.p.e. Magro Pietro . . . . » 23,866
4. Ten. a. s.p.e. Di Rauso Luigi . . . . » 23,022

c) *per i quattro posti riservati ai giovani laureati*:

1. Mosconi dott. Francesco . . . . . punti 24,365
2. Fasciolo dott. ing. Alberto . . . . » 21,656

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *settembre* 1973
Registro n. 22 *Difesa, foglio n.* 269

(11812)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Sostituzione di un componente la commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 72/4839/RB del 30 dicembre 1972, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970;

Vista la lettera, n. 3114/11.4.Gab. in data 10 marzo 1973, con la quale la prefettura di Potenza ha designato, in sostituzione del dott. Corrado Bosco, collocato, su propria istanza, a riposo anticipato, il dott. Francesco Porretti, direttore di sezione, in servizio presso la predetta prefettura;

Ritenuto di dover procedere alla nomina del nuovo componente;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale 4 maggio 1973, n. 7;

Decreta:

Il dott. Francesco Porretti, direttore di sezione in servizio presso la prefettura di Potenza, è nominato componente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte ostetriche, vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1970, in sostituzione del dottore Corrado Bosco, collocato a riposo anticipato.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

Potenza, addì 10 ottobre 1973

Il medico provinciale: FREZZA

(11894)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 settembre 1973, n. 55.
Ordinamento degli uffici della regione Toscana.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 41 *del* 15 *settembre* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 1.
Principî generali

La struttura operativa della Regione è ordinata dalla presente legge secondo i principi della democrazia organizzativa, della collegialità operativa, della qualificazione e responsabilizzazione del personale.

Art. 2.
Struttura operativa della Regione

La struttura operativa della Regione è costituita dai dipartimenti e uffici del consiglio, per assicurare l'autonomia funzionale del consiglio medesimo a norma dell'art. 9, primo comma, dello statuto; dal centro direzionale, che si articola in uffici e dipartimenti, funzionali e di settore, raggruppati per campi di attività; dagli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

Fanno altresì parte della struttura operativa della Regione gli uffici trasferiti dallo Stato, fino a quando il conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative agli enti locali renderà necessaria una nuova articolazione delle attività loro attribuite secondo la disciplina del titolo II della presente legge.

Capo II

DISCIPLINA DEGLI UFFICI E DEI DIPARTIMENTI DEL CONSIGLIO

Art. 3.
Uffici e dipartimenti del consiglio

Gli uffici e i dipartimenti del consiglio svolgono attività consultiva e di assistenza al consiglio, al suo presidente, all'ufficio di presidenza, alle commissioni, ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri, per garantire l'effettivo svolgimento delle loro funzioni.

L'ordinamento degli uffici e dei dipartimenti del consiglio è stabilito dal regolamento previsto dal secondo comma dell'art. 9 dello statuto, nel rispetto del principio del ruolo unico posto nell'art. 62 dello statuto medesimo e della disciplina contenuta nella legge sullo stato giuridico ed economico del personale, ferme restando le norme di cui al capo VI del presente titolo.

Capo III

DISCIPLINA DEGLI UFFICI E DIPARTIMENTI DEL CENTRO DIREZIONALE

Art. 4.
Centro direzionale

Il centro direzionale è costituito dai seguenti uffici e dipartimenti, funzionali e di settore:

a) I campo di attività: « Affari istituzionali e programmazione ».

Ufficio gabinetto - Dipartimento finanze e bilancio - Dipartimento affari generali e del personale - Dipartimento programmazione - Dipartimento statistica, elaborazione dati e documentazione - Dipartimento affari giuridici e legali.

b) II campo di attività: « Economia e assetto territoriale ».

Dipartimento agricoltura e foreste - Dipartimento assetto del territorio - Dipartimento attività produttive, turismo e commercio.

c) III campo di attività: « Sicurezza sociale e servizi sociali ».

Dipartimento sicurezza sociale - Dipartimento istruzione e cultura.

Art. 5.
Competenze generali degli uffici e dipartimenti del centro direzionale

Gli uffici e i dipartimenti del centro direzionale svolgono le attribuzioni loro assegnate dalla presente legge per consentire l'esercizio delle funzioni di proposta legislativa e regolamentare, di programmazione, di amministrazione, di indirizzo, coordinamento e controllo di competenza della giunta regionale e del suo presidente.

Art. 6.
Attribuzioni degli uffici e dipartimenti funzionali del I campo di attività

Gli uffici e i dipartimenti funzionali del I campo di attività svolgono le seguenti attribuzioni:

a) *Ufficio gabinetto*:

collaborazione all'attività del presidente per i rapporti con i componenti la giunta, il consiglio e i suoi organi e i gruppi consiliari; per i rapporti col Parlamento, il Governo, le altre regioni e gli enti e istituzioni nazionali ed esteri; corrispondenza, affari riservati, pubbliche relazioni e cerimoniale; informazioni sull'attività regionale, curando i rapporti con gli organi di stampa e con i mezzi di comunicazione di massa; rapporti con gli uffici stampa delle altre regioni, dell'amministrazione statale, di enti pubblici e privati; rassegna della stampa quotidiana per la giunta, gli uffici e i dipartimenti; progettazione e allestimento delle pubblicazioni periodiche e delle iniziative editoriali della giunta.

b) *Dipartimento finanze e bilancio*:

consulenza per gli affari finanziari e tributari e la politica di bilancio; predisposizione tecnica e tenuta dei bilanci regionali e delle scritture contabili e gestione finanziaria dei fondi regionali, predisposizione degli elementi finanziari dei piani pluriennali di spesa, dei piani di intervento settoriali, delle proposte di legge e degli atti amministrativi comportanti spesa; demanio e patrimonio regionale: inventari, manutenzione, rapporti con gli enti e le aziende regionali consegnatari di beni immobili; tributi, entrate patrimoniali, anticipazioni e mutui: servizi relativi e contenzioso; provveditorato: inventari e manutenzione dei beni mobili regionali, gare e contratti; economato, servizi in economia, gestione del parco macchine, servizio dei commessi e inservienti; contabilità del personale.

c) *Dipartimento affari generali e del personale*:

adempimenti relativi alla redazione, pubblicazione e diffusione del « Bollettino Ufficiale ». Rapporti con gli organi regionali di controllo, con gli enti locali destinatari della delega e con gli enti e aziende regionali, nei limiti previsti dallo statuto e dalle leggi regionali, e adempimenti in ordine alle funzioni trasferite con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 1. Predisposizione e trasmissione degli ordini del giorno e degli avvisi di convocazione delle sedute della giunta; assistenza alla giunta e attività ausiliaria al suo segretario, in particolare per la relazione dei processi verbali delle sedute; adempimenti in ordine alla trasmissione degli atti della giunta al consiglio, alla commissione di controllo sull'amministrazione regionale, all'amministrazione statale e ad altri enti; conservazione e classificazione delle deliberazioni e degli atti della giunta; comunicazione delle decisioni della giunta e rapporti con gli uffici e i dipartimenti. Studio ed elaborazione delle proposte relative ai programmi per l'organizzazione del lavoro e le dotazioni organiche di personale ai singoli uffici e dipartimenti, e dei programmi di formazione e aggiornamento del personale. Istruttoria dei provvedimenti concernenti lo stato giuridico ed economico del personale e rapporti con gli enti previdenziali e assistenziali. Protocollazione, spedizione e conservazione di atti e documenti e organizzazione dei servizi archivistici. Riproduzione e stampa di atti, documenti e pubblicazioni.

d) *Dipartimento programmazione*:

elaborazione del progetto di programma regionale di sviluppo; formulazioni di osservazioni e proposte dirette ad assicurare la coerenza col programma regionale del piano di assetto territoriale, del piano pluriennale di spesa, dei piani di intervento settoriali e del bilancio preventivo; redazione dello schema del rapporto annuale sullo stato di attuazione del programma regionale e della relazione sulla situazione economica e sociale della Regione; rapporti con gli organi tecnici della programmazione, nazionali, regionali e locali e con l'organismo di ricerca di cui al secondo comma dell'art. 51 dello statuto.

e) *Dipartimento statistica, elaborazione dati e documentazione*:

rilevazione, elaborazione e diffusione delle informazioni statistiche; progettazione, realizzazione e gestione delle applicazioni di elaborazione elettronica delle informazioni; servizio bibliografico ed emerografico di documentazione socio-economica; servizi e consulenza agli uffici e ai dipartimenti della Regione; rapporti con enti e uffici nazionali e locali, con gli organismi previsti dall'art. 51 dello statuto e con i consulenti esterni; cura delle pubblicazioni della Regione nel settore di competenza.

f) *Dipartimento affari giuridici e legali*:

studio dei problemi in materia legislativa ed elaborazione delle proposte legislative e regolamentari di iniziativa della giunta; consulenza giuridica per la giunta e il suo presidente sugli atti amministrativi di rispettiva competenza; consultazioni e pareri agli uffici ed ai dipartimenti; gestione del contenzioso, proposte per la nomina di difensori esterni e rapporti con i medesimi; rapporti con professionisti per l'esecuzione di incarichi in materia giuridica loro affidati.

Art. 7.

Attribuzioni dei dipartimenti di settore del II campo di attività

I dipartimenti di settore del II campo di attività svolgono attribuzioni consultive e di assistenza in ordine alle seguenti materie:

a) *Dipartimento agricoltura e foreste*:

piani di sviluppo e programmi di investimento, di assistenza tecnica, di orientamento professionale e di incentivazione: opere pubbliche fondiario-agrarie e forestali; bonifica integrale e montana; consorzi e comprensori di bonifica e di bacino montano, selvicoltura e alpicoltura; interventi pubblici di trasformazione fondiaria, agraria e forestale; aziende speciali agro-silvo-pastorali; sistemazioni idraulico-agrarie e forestali; usi civici; difesa fitosanitaria; polizia forestale; difesa dell'ambiente agro-forestale; caccia e pesca.

b) *Dipartimento assetto del territorio*:

pianificazione urbanistica; viabilità; trasporti e comunicazioni; distribuzione dell'energia; lavori pubblici; edilizia abitativa; attrezzature sociali e servizi; regimazione delle acque; difesa del suolo e dell'ambiente naturale.

c) *Dipartimento attività produttive, turismo e commercio*:

artigianato, imprese artigiane, cooperative e consorzi tra imprese artigiane, rapporti con le commissioni provinciali e regionali dell'artigianato e con organismi e enti nazionali e locali operanti nel settore; ricerca, concessione, utilizzazione e valorizzazione di cave, torbiere, acque minerali e termali; attività promozionali per le piccole e medie industrie e loro forme associative; ipotesi di interventi promozionali per lo sviluppo industriale; insediamenti produttivi. Attività promozionali per il commercio interno ed estero; adeguamento e sviluppo della rete distributiva; movimento dei prezzi; fiere, mostre ed esposizioni; strutture di mercato; mercati all'ingrosso ortofrutticoli, floricoli, ittici e delle carni; propaganda e pubblicità, manifestazioni e attività di interesse turistico; promozione della domanda turistica; programmi di incentivazione delle strutture ricettive e delle opere complementari al turismo.

Art. 8.

Attribuzioni dei dipartimenti di settore del III campo di attività

I dipartimenti di settore del III campo di attività svolgono attribuzioni consultive e di assistenza in ordine alle seguenti materie:

a) *Dipartimento sicurezza sociale*:

interventi in materia sanitaria e di servizi sociali: consorzi; farmacie e dispensari farmaceutici; strutture ed attrezzature sanitarie ed assistenziali; tutela sanitaria dei luoghi di lavoro e tutela dell'ambiente; assistenza e tutela della maternità ed infanzia; assistenza psichiatrica e igiene mentale; profilassi e assistenza sanitaria nelle scuole ed istituti a carattere educativo ed assistenziale; attività degli operatori sanitari e sociali in rapporto alle esigenze dei servizi.

b) *Dipartimento istruzione e cultura*:

interventi per la realizzazione del diritto allo studio; interventi concernenti la formazione professionale di base e dei quadri intermedi e l'istruzione permanente; programmazione dell'edilizia scolastica. Organizzazione della cultura; organizzazione e sviluppo dei servizi di pubblica lettura; sistema regionale delle biblioteche pubbliche; tutela e conservazione del patrimonio librario e archivistico; patrimonio storico, artistico, ambientale; cinema, teatro, musica, sport e politica del tempo libero.

Art. 9.

Direzione degli uffici e dei dipartimenti del centro direzionale

La giunta, in applicazione del secondo e della prima parte del terzo comma dell'art. 45 dello statuto, stabilisce a quali suoi componenti spetti di dirigere l'attività dei singoli uffici e dipartimenti dei tre campi di attività.

Nell'ambito degli incarichi ricevuti i componenti la giunta indicano agli uffici e ai dipartimenti gli obiettivi da raggiungere, chiamando a risponderne i coordinatori.

Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici e dipartimenti, l'incaricato o gli incaricati della direzione organizzativa degli stessi, a norma della seconda parte del terzo comma dell'art. 45 dello statuto, formulano le proposte per l'assegnazione dei mezzi e del personale occorrente, e attuano le conseguenti decisioni adottate dalla giunta.

Le questioni concernenti la individuazione della competenza tra diversi uffici o dipartimenti, l'ordine di precedenza nel disbrigo degli affari da parte di uffici o dipartimenti la cui attività sia diretta da più componenti la giunta, sono risolte dalla giunta, sentito il comitato tecnico della programmazione.

Art. 10.

Comitato tecnico della programmazione

Il comitato tecnico della programmazione è costituito dal presidente della giunta, che lo presiede, e dai coordinatori degli uffici e dipartimenti del centro direzionale.

Alle sedute del comitato possono partecipare i componenti la giunta e possono intervenire, su invito del presidente, i dirigenti degli organismi di cui all'art. 51 e degli enti di cui all'art. 58 dello statuto.

Sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato i coordinatori degli uffici e dipartimenti del consiglio quando si tratti di questioni concernenti il consiglio stesso o attinenti alla sua attività.

Il comitato si riunisce di norma una volta al mese. Si riunisce, inoltre, su convocazione del presidente o su richiesta di due componenti la giunta o di tre coordinatori.

Oltre ai compiti specificatamente assegnati dalle leggi regionali sulle procedure della programmazione, sul procedimento amministrativo e sull'ordinamento contabile, nonchè da altre leggi, spetta al comitato:

a) assicurare la compatibilità dei programmi e delle attività dei vari uffici e dipartimenti con le previsioni programmatiche;

b) esprimere il proprio parere sulle proposte degli atti, dei documenti e dei provvedimenti in materia di programmazione e bilancio;

c) esaminare il piano dei progetti di ricerca da proporre alla giunta e formulare proposte al riguardo;

d) proporre alla giunta la costituzione dei gruppi di lavoro fra più uffici e dipartimenti e le priorità fra i progetti assegnati a tali gruppi, di cui designa il responsabile;

e) fornire alla giunta, ogni volta che ne sia richiesto dal presidente, la consulenza su ogni altra materia.

La segreteria del comitato tecnico della programmazione è assicurata dal dipartimento programmazione.

Capo IV

DISCIPLINA DEGLI UFFICI DEL CONTROLLO

Art. 11.

Uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate

Gli uffici del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate provvedono all'attività istruttoria ed esecutiva per l'esercizio del controllo sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali a norma delle leggi regionali vigenti in materia, nonchè all'approntamento di dati ed elaborati connessi a tale attività.

Detti uffici prestano la loro attività per lo svolgimento delle funzioni del comitato regionale e delle sezioni, ciascuno nell'ambito della propria competenza. Essi hanno sede presso l'organo regionale di controllo dal quale dipendono.

Capo V

DISCIPLINA DELLE SEGRETERIE

Art. 12.

Segreterie particolari e segreterie dei gruppi consiliari

Il presidente e i componenti la giunta, il presidente del consiglio, i componenti l'ufficio di presidenza e i gruppi consiliari dispongono di segreterie per l'attività collaborativa inerente all'ufficio loro proprio. All'inizio di ogni legislatura, nel rispetto dei principi della presente legge e del titolo I della legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, il consiglio, con propria deliberazione, stabilisce nell'ambito delle dotazioni organiche degli uffici e dipartimenti della struttura operativa il numero dei dipendenti da assegnare ad ogni segreteria. La giunta, nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, assicura la copertura dei posti secondo la disciplina dell'art. 22 della legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale.

Capo VI

DISCIPLINA COMUNE DEGLI UFFICI E DEI DIPARTIMENTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA

Art. 13.

Conferenze periodiche del personale dell'ufficio o del dipartimento

Il coordinatore, previa comunicazione ai competenti organi della Regione, convoca, di regola ogni trimestre, e presiede la conferenza periodica dell'ufficio o del dipartimento, a cui partecipa tutto il personale assegnato, allo scopo di esaminare il programma di lavoro dell'ufficio o del dipartimento medesimo e l'organizzazione dei servizi necessari per l'esecuzione di tale programma e presentare le eventuali proposte per migliorare l'organizzazione della struttura operativa e dei metodi di lavoro.

Art. 14.

Nomina ed attribuzioni del responsabile dell'ufficio o del dipartimento

Per ogni ufficio o dipartimento della struttura operativa, la giunta nomina un coordinatore tra gli addetti all'ufficio o al dipartimento appartenenti alla settima fascia funzionale, nel rispetto, per quanto concerne gli uffici e i dipartimenti del consiglio, del secondo comma dell'art. 62 dello statuto. La nomina ha la durata di un triennio e può essere revocata con provvedimento motivato. Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede alla revoca, alla riconferma o alla sostituzione del coordinatore.

In deroga alle modalità di cui al primo comma, il responsabile dell'ufficio di gabinetto del centro direzionale viene nominato dalla giunta su designazione del presidente, che lo sceglie tra il personale della Regione.

Il coordinatore adotta nell'ambito dell'ufficio o del dipartimento le determinazioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicatigli dal presidente del consiglio o dal componente la giunta competente a norma del primo e secondo comma dell'art. 9 o dai presidenti degli organi di controllo.

Art. 15.

Gruppi di lavoro e servizi

I dipartimenti e gli uffici possono articolarsi al loro interno in gruppi di lavoro e, ove occorra, in servizi per lo svolgimento di attività ricorrenti, secondo le modalità di cui al presente articolo.

I servizi sono istituiti con provvedimento della giunta che ne determina le specifiche attribuzioni, salvo, per i dipartimenti e gli uffici del consiglio, quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 9, secondo comma, dello statuto.

Alla formazione dei gruppi di lavoro all'interno dell'ufficio o del dipartimento e all'assegnazione del personale ai servizi provvede il coordinatore.

I compiti dei gruppi di lavoro all'interno dell'ufficio o del dipartimento sono stabiliti dal coordinatore in relazione agli obiettivi indicati dal componente la giunta competente a norma del primo e secondo comma dell'art. 9 o dal rispettivo organo di controllo, salvo, per gli uffici e dipartimenti del consiglio, quanto stabilito dal regolamento di cui all'art. 9, secondo comma, dello statuto.

Ciascun dipendente può essere assegnato a più gruppi di lavoro. Ogni gruppo di lavoro è costituito da dipendenti, anche di diverse fasce funzionali, cui sono assegnati compiti rientranti nelle mansioni obiettive determinate a norma dell'art. 16 della presente legge.

Gli apporti personali ai lavori di gruppo sono determinati con le disposizioni organizzative di cui al terzo comma dell'art. 14.

La giunta può costituire gruppi di lavoro tra vari dipartimenti e uffici stabilendone gli obiettivi e i compiti, sentito il comitato tecnico della programmazione il quale propone in particolare chi debba assumere la responsabilità.

Art. 16.

Dotazione del personale degli uffici e dei dipartimenti

La dotazione organica del personale per ciascuna fascia funzionale del ruolo regionale è determinata dalla allegata tabella *B*.

Nell'ambito di tale dotazione e in relazione alle esigenze del programma e alle finalità ed obiettivi della programmazione, il consiglio, con deliberazione adottata su proposta della giunta, sentite le rappresentanze sindacali del personale, determina, per ogni ufficio e dipartimento, la dotazione organica del personale all'interno di ciascuna fascia funzionale, specificando la denominazione, la definizione e la specializzazione richiesta per ciascuna delle mansioni obiettive da svolgere

Per i dipartimenti e gli uffici del consiglio la deliberazione consiliare di cui al comma precedente è proposta dall'ufficio di presidenza del consiglio, nel rispetto della disciplina dello stato giuridico ed economico del personale.

In sede di prima attuazione dell'ordinamento degli uffici, alla dotazione organica del personale di ciascun ufficio e dipartimento della struttura operativa si provvede a norma dell'art. 23.

Art. 17.

Modifiche dell'organigramma

Dopo che saranno state conferite le deleghe delle funzioni amministrative ai sensi dell'art. 64 dello statuto, ovvero sia stato deciso l'esercizio di tali funzioni avvalendosi degli uffici degli enti locali, i posti in dotazione agli uffici che svolgevano le predette funzioni verranno soppressi non appena si renderanno vacanti, ove non si ritenga di attribuire detti posti ad enti o aziende regionali.

In caso di vacanze nei posti in dotazione agli uffici e ai dipartimenti del consiglio, agli uffici e dipartimenti del centro direzionale e agli uffici del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate, si potrà provvedere alla copertura mediante richiamo di personale comandato ai sensi dell'art. 30 della legge sullo stato giuridico ed economico del personale regionale, ovvero mediante concorso pubblico a norma degli articoli 10 e seguenti della medesima legge. Nel caso di copertura per richiamo di personale comandato, viene corrispondentemente ridotta la dotazione dell'ufficio cui detto personale era assegnato prima della delega delle funzioni amministrative o dell'esercizio delle medesime avvalendosi degli uffici degli enti locali.

TITOLO II

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 18.

Direzione degli uffici trasferiti dallo Stato

La giunta, in applicazione del secondo e della prima parte del terzo comma dell'art. 45 dello statuto, stabilisce a quali suoi componenti spetti di dirigere l'attività dei singoli uffici trasferiti dallo Stato.

Valgono per gli uffici trasferiti le norme contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art. 9 della presente legge, omesso il parere del comitato tecnico della programmazione, nonchè, in quanto applicabili, le norme sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dipartimenti della struttura operativa.

Gli uffici di cui ai commi precedenti mantengono la sede loro propria nel pregresso ordinamento statale, salva la possibilità per la giunta di istituire servizi distaccati di essi in sedi diverse, con provvedimento da comunicarsi al consiglio.

Art. 19.

Attribuzioni degli uffici trasferiti

Salve le attribuzioni espressamente conferite agli uffici e dipartimenti del centro direzionale dalla presente legge, gli uffici trasferiti svolgono, ai sensi del secondo comma dell'art. 2, in conformità alle norme contenute nelle leggi regionali che disciplinano le funzioni trasferite o delegate alla Regione e alle disposizioni conseguenti, le attività istruttorie, esecutive ed operative precedentemente svolte nell'organizzazione statale in ordine alle materie sotto indicate, per le quali l'amministrazione regionale non si avvale degli uffici degli enti locali:

Soprintendenza ai beni librari:

per le materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, titolo II, relativamente alle biblioteche di enti locali o di interesse locale;

Uffici del medico e del veterinario provinciale:

per le materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Direzione compartimentale dei trasporti in concessione:

per le materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Ispettorato di porto di Pisa:

per le materie indicate all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5;

Uffici del genio civile:

per le materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in riferimento all'art. 12, lettera *c*), del decreto stesso, nonchè per le materie di acque minerali e termali, cave e torbiere, indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2;

Uffici dell'agricoltura e delle foreste (ispettorato agrario compartimentale, ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona, ispettorato regionale delle foreste, ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste):

per le materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Il personale in servizio presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, in pendenza del trasferimento dei beni demaniali ai sensi della legge 16 maggio 1970, n. 281, è impiegato nell'Azienda medesima, per l'esercizio delle funzioni trasferite col citato decreto n. 11, secondo le modalità da stabilirsi con provvedimento della giunta.

Art. 20.

Ufficio regionale dei servizi urbanistici e lavori pubblici

Il provveditorato regionale alle opere pubbliche, per la parte trasferita ai sensi dell'art. 12, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, assume la denominazione di « Ufficio regionale dei servizi urbanistici e lavori pubblici ».

Nell'ambito di tale ufficio sono istituiti i seguenti servizi:

servizio urbanistico;

servizio lavori pubblici;

servizio concessioni di attingimenti e derivazioni di acque pubbliche;

servizio espropriazioni per pubblica utilità;

servizio segreteria della commissione regionale tecnico amministrativa.

Il servizio urbanistico, il servizio lavori pubblici e il servizio concessioni di attingimenti e derivazioni di acque pubbliche svolgono le attività istruttorie, esecutive ed operative nelle materie indicate dal decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Al servizio espropriazioni per pubblica utilità sono attribuite le attività istruttorie, esecutive ed operative in ordine agli adempimenti per le dichiarazioni di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, nonchè per le espropriazioni e le occupazioni temporanee e di urgenza, comprese le determinazioni delle indennità ed ogni atto conseguenziale.

La segreteria della commissione regionale tecnico-amministrativa provvede alla predisposizione e trasmissione degli ordini del giorno, alla redazione dei verbali ed agli atti conseguenziali della commissione medesima istituita con legge regionale 3 luglio 1972, n. 17.

Art. 21.

Altre attività degli uffici e dipartimenti del centro direzionale

Fino a quando non sarà stato provveduto al conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative agli enti locali, gli uffici e dipartimenti del centro direzionale svolgono le attività istruttorie, esecutive ed operative in ordine alle materie sotto indicate:

a) *Dipartimento attività produttive, turismo e commercio*:

in materia di artigianato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 2, ed in materia di turismo e industria alberghiera e fiere e mercati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6 e al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7.

b) *Dipartimento sicurezza sociale*:

nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, art. 1, comma secondo, lettera *h*); lettera *l*), limitatamente alla formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche ed ai concorsi per l'assegnazione delle sedi stesse; lettera *n*); articoli 2, 3, 11 e 13, secondo comma, numeri 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 19, 21 e terzo comma; e nelle materie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 e successive integrazioni e modificazioni. Il dipartimento cura inoltre l'attività di segreteria del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico di cui alla legge 13 luglio 1966, n. 615; l'attività concernente le controversie in materia di spedalità e gli altri ricorsi amministrativi; nonchè le attività relative ai concorsi, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sanitario.

Art. 22.

Scuole regionali di formazione professionale e unità didattiche amministrative

Fino a quando non sarà provveduto al conferimento delle deleghe delle funzioni amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale agli enti locali, il consiglio, su proposta della giunta, può istituire, con propria deliberazione, scuole regionali di formazione professionale e unità didattiche amministrative, determinandone la sede e il numero degli addetti per ciascuna fascia funzionale, nell'ambito della dotazione organica prevista dalla apposita tabella allegata alla presente legge.

Le scuole regionali di formazione professionale svolgono l'attività didattica in relazione al programma dei corsi approvato dal consiglio e curano l'attività di segreteria occorrente per lo svolgimento dei corsi medesimi.

Gli indirizzi ed i programmi dell'amministrazione regionale sono attuati, nelle scuole di formazione professionale, secondo il principio della gestione sociale, cui concorrono le componenti interne della scuola, le organizzazioni sindacali, gli enti locali.

Il coordinamento dell'attività di ogni singola scuola, quale espressione diretta delle componenti di cui al precedente comma, è garantito secondo le modalità che saranno stabilite da apposito regolamento approvato dal consiglio regionale.

Le unità didattiche amministrative svolgono le seguenti attività: funzionamento e attuazione dei corsi nelle scuole regionali; rapporti con enti di formazione professionale che svolgono corsi autorizzati o finanziati dalla Regione; coordinamento dell'attività didattica delle scuole regionali e degli enti suddetti.

Le unità didattiche amministrative e le scuole regionali di formazione professionale svolgono inoltre le attività istruttorie, esecutive ed operative, nelle materie indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10.

Art. 23.

Prima dotazione di personale

In sede di prima attuazione dell'ordinamento degli uffici, la dotazione del personale di ciascun ufficio e dipartimento della struttura operativa della Regione è determinata dall'unita tabella *A*.

Salvo l'espletamento della procedura di inquadramento del personale, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il consiglio, con deliberazione adottata su proposta della giunta, sentite le rappresentanze sindacali del personale e nel rispetto dell'art. 62, secondo comma, dello statuto, provvederà all'adeguamento delle previsioni organiche dell'unita tabella *A*, nell'ambito della dotazione di ciascuna fascia funzionale e in relazione alla definizione del contingente del personale trasferito dallo Stato ed avente diritto all'inquadramento in una delle fasce funzionali del ruolo regionale. Ove occorra, sempre in relazione a tali esigenze si provvederà con successiva legge all'adeguamento delle previsioni organiche delle fasce funzionali di cui alla tabella *B*.

Per il periodo di un anno dalla entrata in vigore della presente legge il consiglio potrà omettere, in deroga a quanto stabilito dal primo comma dell'art. 12 della legge sullo stato giuridico ed economico del personale, di bandire i concorsi per alcuni posti previsti dalle tabelle allegate.

Ove alla copertura dei posti organici degli uffici e dipartimenti del consiglio, del centro direzionale e degli uffici del comitato regionale di controllo e sue sezioni decentrate si provveda con il personale trasferito dallo Stato, è in facoltà dell'amministrazione procedere alla soppressione dei relativi posti degli uffici trasferiti.

Art. 24.

Disposizioni finali

Le attribuzioni relative ad altre funzioni delegate o trasferite dallo Stato alla Regione saranno esercitate dagli uffici e dai dipartimenti secondo i principi contenuti nella presente legge.

Art. 25.

Oneri finanziari

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede ai sensi dell'art. 110 della legge sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

La presente legge è pubblicata sul «Bollettino Ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 6 settembre 1973

LAGORIO

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 26 luglio 1973 ed è stata vistata dal commissario del Governo in data 28 agosto 1973.

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEGLI UFFICI E DIPARTIMENTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA, PER FASCE FUNZIONALI E MANSIONI OBIETTIVE.

TABELLA *A*-1

Uffici e dipartimenti del consiglio

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	17	
	Esperto in giornalismo e pubblicistica	1	
	Esperto in materie amministrative	10	
			28
VI	Assistente amministrativo	27	
	Assistente in finanza e contabilità pubblica	2	
	Assistente in organizzazione e metodi	1	
	Assistente pubblicista resocontista addetto al servizio stampa del consiglio regionale	4	
			34
V	Collaboratore amministrativo	15	
			15
IV	Stenodattilografo	9	
	Applicato	15	
			24
III	Centralinista	3	
	Autista	6	
	Tipografo	5	
	Elettricista	1	
	Addetto servizi aula consiliare	1	
	Addetto servizi cerimoniale e servizi interni del consiglio	1	
	Dattilografo	4	
			21
II	Commesso	20	
			20
I	Inserviente	2	
			2
			144

TABELLA *A*-2

Ufficio gabinetto

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	3	
	Esperto in giornalismo e pubblicistica	4	
			7
VI	Assistente amministrativo	3	
			3
V	Collaboratore amministrativo	3	
			3
IV	Stenodattilografo	1	
	Applicato	3	
			4
			17

TABELLA *A*-3

Dipartimento finanze e bilancio

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative	2	
	Esperto in finanza e contabilità	4	
			6
VI	Assistente amministrativo	3	
	Assistente in finanza e contabilità pubblica	5	
			8
V	Collaboratore amministrativo	6	
	Collaboratore contabile	12	
	Collaboratore tecnico	2	
			20
IV	Applicato	9	
	Applicato meccanografo	2	
			11
III	Centralinista	5	
	Autista	14	
	Dattilografo	2	
			21

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
II	Commesso	33	
			33
I	Inserviente	6	
			6
			105

TABELLA A-4

Dipartimento affari generali e del personale

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	5	
	Esperto in materie amministrative	3	
	Esperto in organizzazione e metodi	1	
			9
VI	Assistente amministrativo	7	
	Assistente per l'organizzazione e metodi	1	
			8
V	Collaboratore amministrativo	23	
			23
IV	Stenodattilografo	5	
	Applicato	22	
			27
III	Tipografo	4	
	Dattilografo	10	
			14
			81

TABELLA A-5

Dipartimento programmazione

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materia di programmazione	10	
			10
VI	Assistente per la programmazione	5	
			5
V	Collaboratore amministrativo	2	
			2
IV	Applicato	2	
			2
III	Dattilografo	1	
			1
			20

TABELLA A-6

Dipartimento statistica, elaborazione dati e documentazione

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto statistico	2	
	Esperto documentalista	2	
	Esperto di sistemi informativi	2	
			6
VI	Assistente statistico	2	
	Assistente documentalista	2	
	Assistente analista programmatore	6	
			10
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore statistico	1	
	Collaboratore documentalista	2	
	Collaboratore meccanografo	9	
			13
IV	Stenodattilografo	1	
	Applicato	1	
	Applicato meccanografo	8	
			10
III	Riproduttore	2	
	Aiutante meccanografo	1	
			3
			42

TABELLA A-7

Dipartimento affari giuridici e legali

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie giuridiche	9	
			9
VI	Assistente in materie giuridiche	6	
			6
V	Collaboratore amministrativo	2	
			2
IV	Stenodattilografo	2	
	Applicato	1	
			3
III	Dattilografo	2	
			2
			22

TABELLA A-8

Dipartimento agricoltura e foreste

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative	1	
	Esperto in materie agronomiche, zootecniche e naturalistiche	10	
	Esperto in materie forestali	4	
	Esperto in materie sociologiche	1	
	Esperto geopedologo	1	
			17
VI	Assistente amministrativo	2	
	Assistente per la programmazione	10	
			12
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore tecnico	7	
			9
IV	Stenodattilografo	2	
	Applicato	1	
			3
III	Dattilografo	3	
			3
			44

TABELLA A-9

Dipartimento assetto del territorio

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in urbanistica	4	
	Esperto in ingegneria	4	
			8
VI	Assistente amministrativo	3	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	9	
	Assistente geologo	2	
	Assistente geografo topografo	1	
			15
V	Collaboratore amministrativo	3	
	Collaboratore tecnico	6	
			9

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
IV	Stenodattilografo	3	
	Applicato	6	
			9
III	Dattilografo	2	
			2
			43

TABELLA *A*-10

Dipartimento attività produttive, turismo e commercio

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative	3	
	Esperto per le attività produttive, turismo e commercio	13	
	Esperto geologo	1	
			17
VI	Assistente amministrativo	4	
	Assistente per la programmazione	10	
			14
V	Collaboratore amministrativo	4	
			4
IV	Stenodattilografo	2	
	Applicato	5	
			7
III	Dattilografo	3	
			3
			45

TABELLA *A*-11

Dipartimento sicurezza sociale

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative	4	
	Esperto in materie sociologiche	4	
	Esperto in materia sanitaria	4	
	Esperto in materie tecnico-biologiche	3	
	Esperto in materia veterinaria	1	
			16
VI	Assistente amministrativo	3	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	10	
			13
V	Collaboratore amministrativo	4	
	Collaboratore sanitario	4	
			8
IV	Stenodattilografo	4	
	Applicato	8	
			12
III	Dattilografo	2	
			2
			51

TABELLA *A*-12

Dipartimento istruzione e cultura

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Esperto in materie amministrative	1	
	Esperto in materia di istruzione	5	
	Esperto per il patrimonio museale e ambientale	1	
	Esperto per il patrimonio librario e archivistico	1	
	Esperto in materia di spettacolo, sport e tempo libero	1	
			9
VI	Assistente amministrativo	2	
	Assistente per l'istruzione	5	
	Assistente per il patrimonio culturale e servizi sociali	6	
			13
V	Collaboratore per l'istruzione e cultura	11	
			11
IV	Stenodattilografo	3	
	Applicato	2	
			5
III	Dattilografo	3	
			3
			41

TABELLA *A*-13

Ufficio del comitato regionale di controllo

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	9	
			9
VI	Assistente amministrativo	7	
			7
V	Collaboratore amministrativo	4	
			4
IV	Applicato	7	
			7
II	Commesso	3	
			3
I	Inserviente	1	
			1
			31

TABELLA *A*-14

Ufficio della sezione decentrata di Arezzo del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	4	
			4
VI	Assistente amministrativo	4	
			4
V	Collaboratore amministrativo	2	
			2
IV	Applicato	5	
			5
II	Commesso	2	
			2
I	Inserviente	1	
			1
			18

TABELLA *A*-15

Ufficio della sezione decentrata di Firenze del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	7	
			7
VI	Assistente amministrativo	7	
			7
V	Collaboratore amministrativo	3	
			3
IV	Applicato	8	
			8

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
II	Commesso	2	2
I	Inserviente	1	1
			28

TABELLA A-16

Ufficio della sezione decentrata di Grosseto del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	4	4
VI	Assistente amministrativo	4	4
V	Collaboratore amministrativo	2	2
IV	Applicato . . .	4	4
II	Commesso	1	1
I	Inserviente .	1	1
			16

TABELLA A-17

Ufficio della sezione decentrata di Livorno del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo . .	3	3
VI	Assistente amministrativo . .	4	4
V	Collaboratore amministrativo . .	2	2
IV	Applicato	4	4
II	Commesso .	2	2
I	Inserviente	1	1
			16

TABELLA A-18

Ufficio della sezione decentrata di Lucca del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo .	4	4
VI	Assistente amministrativo .	4	4
V	Collaboratore amministrativo .	1	1
IV	Applicato . . .	4	4
II	Commesso .	2	2
I	Inserviente	1	1
			16

TABELLA A-19

Ufficio della sezione decentrata di Massa Carrara del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	3	3
VI	Assistente amministrativo	3	3
V	Collaboratore amministrativo	2	2
IV	Applicato	3	3
II	Commesso	2	2
I	Inserviente	1	1
			14

TABELLA A-20

Ufficio della sezione decentrata di Pisa del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	4	4
VI	Assistente amministrativo	3	3
V	Collaboratore amministrativo	2	2
IV	Applicato	5	5
II	Commesso	2	2
I	Inserviente	1	1
			17

TABELLA A-21

Ufficio della sezione decentrata di Pistoia del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	4	4
VI	Assistente amministrativo	3	3
V	Collaboratore amministrativo	1	1
IV	Applicato	5	5
II	Commesso	2	2
I	Inserviente	1	1
			16

TABELLA A-22

Ufficio della sezione decentrata di Prato del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	3	3
VI	Assistente amministrativo	3	3

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
V	Collaboratore amministrativo	1	1
IV	Applicato	2	2
II	Commesso	1	1
I	Inserviente	1	1
			11

TABELLA A-23

Ufficio della sezione decentrata di Siena del C.R.C.

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario amministrativo	4	4
VI	Assistente amministrativo	4	4
V	Collaboratore amministrativo	2	2
IV	Applicato	3	3
II	Commesso	2	2
I	Inserviente	1	1
			16

TABELLA A-24

Soprintendenza ai beni librari di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VI	Assistente amministrativo	3	3
V	Collaboratore amministrativo	3	3
IV	Applicato	3	3
II	Commesso	3	3
			12

TABELLA A-25

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Arezzo

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	3
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	2	
	Collaboratore sanitario	1	4
IV	Applicato	1	
	Vigile sanitario	1	2
III	Autista	1	1
II	Commesso	2	2
			12

TABELLA A-26

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario medico	1	
	Funzionario veterinario	2	3
VI	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	2
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore sanitario	3	5
IV	Applicato	6	
	Vigile sanitario	1	7
II	Commesso	6	6
			23

TABELLA A-27

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Grosseto

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario medico	1	1
VI	Assistente amministrativo	2	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	4
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore sanitario	2	3
IV	Applicato	2	
	Vigile sanitario	6	8
III	Autista	1	1
			17

TABELLA A-28

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Livorno

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	3
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore sanitario	2	4
IV	Applicato	2	
	Vigile sanitario	1	3
II	Commesso	2	2
			12

TABELLA A-29

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Lucca

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VI	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	2

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore sanitario	3	
			5
IV	Applicato	2	
	Vigile sanitario	2	
			4
II	Commesso	3	
			3
			14

TABELLA A-30

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Massa Carrara

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario medico	1	
			1
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	1	
			2
V	Collaboratore sanitario	3	
			3
IV	Applicato	3	
			3
			9

TABELLA A-31

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Pisa

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario veterinario	1	
			1
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	
			3
V	Collaboratore sanitario	3	
			3
IV	Vigile sanitario	1	
			1
II	Commesso	1	
			1
			9

TABELLA A-32

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Pistoia

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario veterinario	1	
			1
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	2	
			3
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore sanitario	2	
			3
IV	Applicato	2	
	Vigile sanitario	1	
			3
II	Commesso	3	
			3
			13

TABELLA A-33

Ufficio del medico e del veterinario provinciale di Siena

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario medico	1	
			1
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente nelle discipline sanitarie e sociali	1	
			2
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore sanitario	5	
			6
			9

TABELLA A-34

Direzione compartimentale dei trasporti in concessione di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario amministrativo	1	
			1
VI	Assistente amministrativo	3	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	3	
			6
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore tecnico	5	
			6
IV	Applicato	10	
			10
II	Commesso	2	
			2
			25

TABELLA A-35

Ispettorato di Porto di Pisa

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VI	Assistente amministrativo	1	
			1
V	Collaboratore contabile	1	
			1
IV	Applicato	1	
			1
			3

TABELLA A-36

Ufficio regionale dei servizi urbanistici e lavori pubblici

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	totali
VII	Funzionario amministrativo	2	
	Funzionario ingegnere	2	
	Funzionario architetto	1	
			5
VI	Assistente amministrativo	5	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	6	
			11
V	Collaboratore amministrativo	8	
	Collaboratore tecnico	13	
			21
IV	Applicato	20	
			20
III	Sorvegliante idraulico qualificato	2	
			2
II	Commesso	3	
			3
			62

TABELLA A-37

Ufficio del genio civile di Arezzo

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario ingegnere	1	1
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	6	6
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	10	11
IV	Applicato	16	16
II	Commesso	3	3
			37

TABELLA A-38

Ufficio del genio civile di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	8	8
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	28	30
IV	Applicato	18	18
II	Commesso	3	3
			59

TABELLA A-39

Ufficio del genio civile di Grosseto

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario ingegnere	1	1
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	2	2
V	Collaboratore amministrativo	3	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	14	18
IV	Applicato	13	
	Sorvegliante idraulico specializzato	6	19
III	Sorvegliante idraulico qualificato	7	7
II	Commesso	2	2
			49

TABELLA A-40

Ufficio del genio civile di Livorno

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario ingegnere	1	1
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	4	5
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	2	
	Collaboratore tecnico	8	11
IV	Applicato	25	
	Sorvegliante idraulico specializzato	2	27
III	Sorvegliante idraulico qualificato	1	1
II	Commesso	1	1
			46

TABELLA A-41

Ufficio del genio civile di Lucca

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario ingegnere	1	1
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	4	4
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	23	25
IV	Applicato	16	16
II	Commesso	3	3
			49

TABELLA A-42

Ufficio del genio civile di Massa Carrara

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	4	4
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	24	26
IV	Applicato	24	24
II	Commesso	1	1
			55

TABELLA A-43

Ufficio del genio civile di Pisa

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	6	7
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore tecnico	25	27
IV	Applicato	19	19
III	Sorvegliante idraulico qualificato	1	1
II	Commesso	3	3
			57

TABELLA A-44

Ufficio del genio civile di Pistoia

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario ingegnere	1	1
VI	Assistente amministrativo	2	
	Assistente in urbanistica e ingegneria	2	4
V	Collaboratore tecnico	12	12
IV	Applicato	17	17
III	Sorvegliante idraulico qualificato	1	1
II	Commesso	1	1
			36

TABELLA A-45

Ufficio del genio civile di Siena

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente in urbanistica e ingegneria	5	5
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	9	10
IV	Applicato	14	14
III	Sorvegliante idraulico qualificato	1	1
II	Commesso	1	1
			31

TABELLA A-46

Ispettorato agrario compartimentale di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	1	
	Funzionario agronomo	4	5
VI	Assistente amministrativo	6	
	Assistente agronomo	11	17
V	Collaboratore contabile	2	
	Collaboratore tecnico	13	15
IV	Applicato	10	10
II	Commesso	6	6
			53

TABELLA A-47

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Arezzo e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	3	3
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente agronomo	6	7
V	Collaboratore contabile	3	
	Collaboratore tecnico	15	18
IV	Applicato	7	7
III	Operaio agricolo forestale qualificato	1	1
II	Commesso	3	
	Operaio agricolo forestale comune	1	4
			40

TABELLA A-48

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Firenze e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	6	6
VI	Assistente agronomo	12	12
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	13	14
IV	Applicato	8	8
III	Autista	1	1
II	Commesso	5	5
			46

TABELLA A-49

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Grosseto e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	2	2
VI	Assistente amministrativo	1	
	Assistente agronomo	10	11
V	Collaboratore contabile	3	
	Collaboratore tecnico	21	24
IV	Applicato	5	5
III	Autista	4	4
II	Commesso	4	4
			50

TABELLA A-50

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Livorno e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	2	2
VI	Assistente agronomo	7	7

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore contabile	2	
	Collaboratore tecnico	5	8
IV	Applicato	2	2
III	Autista	3	3
II	Commesso	4	4
			26

TABELLA A-51

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Lucca e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	1	1
VI	Assistente agronomo	6	6
V	Collaboratore contabile	2	
	Collaboratore tecnico	10	12
IV	Applicato	7	7
II	Commesso	5	5
			31

TABELLA A-52

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Massa Carrara e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	1	1
VI	Assistente agronomo	5	5
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	8	9
IV	Applicato	6	6
III	Autista	1	1
II	Commesso	2	2
			24

TABELLA A-53

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pisa e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	2	2
VI	Assistente agronomo	11	11
V	Collaboratore contabile	7	
	Collaboratore tecnico	11	18
IV	Applicato	5	5
II	Commesso	6	6
			42

TABELLA A-54

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pistoia e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	3	3
VI	Assistente agronomo	4	4
V	Collaboratore contabile	1	
	Collaboratore tecnico	10	11
IV	Applicato	4	4
III	Autista	3	
	Operaio agricolo forestale qualificato	1	4
II	Commesso	2	2
			28

TABELLA A-55

Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Siena e relativi uffici agricoli di zona

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario agronomo	5	5
VI	Assistente agronomo	5	5
V	Collaboratore contabile	3	
	Collaboratore tecnico	13	16
IV	Applicato	11	11
II	Commesso	5	5
			42

TABELLA A-56

Ispettorato regionale delle foreste di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente agronomo	1	1
V	Collaboratore tecnico	3	3
IV	Applicato	5	
	Operaio agricolo forestale specializzato	1	6
III	Operaio agricolo forestale qualificato	3	3
II	Operaio agricolo forestale comune	3	3
			16

TABELLA A-57

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Arezzo

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore tecnico	4	
			6
IV	Applicato	2	
	Operaio agricolo forestale specializzato	4	
			6
III	Operaio agricolo forestale qualificato	1	
			1
			13

TABELLA A-58

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Firenze

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore tecnico	4	
			4
IV	Applicato	3	
	Operaio agricolo forestale specializzato	6	
			9
III	Operaio agricolo forestale qualificato	2	
			2
			15

TABELLA A-59

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Grosseto

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore tecnico	3	
			3
IV	Applicato	2	
	Operaio agricolo forestale specializzato	5	
			7
III	Operaio agricolo forestale qualificato	1	
			1
			11

TABELLA A-60

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Livorno

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore tecnico	1	
			2
IV	Applicato	3	
	Operaio agricolo forestale specializzato	6	
			9
III	Operaio agricolo forestale qualificato	2	
			2
			13

TABELLA A-61

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Lucca

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	2	
	Collaboratore tecnico	5	
			7
IV	Applicato	4	
	Operaio agricolo forestale specializzato	10	
			14
III	Operaio agricolo forestale qualificato	4	
			4
			25

TABELLA A-62

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Massa Carrara

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente agronomo	1	
			1
V	Collaboratore amministrativo	3	
	Collaboratore tecnico	3	
			6
IV	Applicato	4	
	Operaio agricolo forestale specializzato	5	
			9
III	Operaio agricolo forestale qualificato	1	
			1
			17

TABELLA A-63

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pisa

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore tecnico	2	
			3
IV	Applicato	5	
	Operaio agricolo forestale specializzato	5	
			10
II	Operaio agricolo forestale comune	3	
			3
			16

TABELLA A-64

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Pistoia

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore tecnico	2	
			2
IV	Applicato	3	
	Operaio agricolo forestale specializzato	3	
			6
III	Operaio agricolo forestale qualificato	3	
			3
II	Operaio agricolo forestale comune	1	
			1
			12

TABELLA A-65

Ispettorato ripartimentale delle foreste di Siena

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore tecnico	1	
			2

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
IV	Applicato	3	
	Operaio agricolo forestale specializzato	4	
			7
			9

TABELLA *A*-66

Ufficio distrettuale delle foreste di Piancastagnaio

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
V	Collaboratore amministrativo	1	
	Collaboratore tecnico	3	
			4
IV	Applicato	2	
	Operaio agricolo forestale specializzato	4	
			6
III	Operaio agricolo forestale qualificato	1	
			1
II	Commesso	1	
			1
			12

TABELLA *A*-67

Personale da impiegare presso gli uffici della A.S.F.D.
(Art. 21 u.c. della presente legge)

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VI	Assistente agronomo	2	
			2
V	Collaboratore amministrativo	7	
	Collaboratore tecnico	13	
			20
IV	Applicato	46	
	Operaio agricolo forestale specializzato	38	
			84
III	Operaio agricolo forestale qualificato	101	
			101
II	Commesso	1	
	Operaio agricolo forestale comune	61	
			62
			269

TABELLA *A*-68

Personale da destinare alle unità didattiche e amministrative e alle scuole regionali di formazione professionale
(Art. 24 della presente legge)

Fascia funzionale	Mansioni obiettive	Dotazioni parziali	Dotazioni totali
VII	Funzionario amministrativo	2	
			2
VI	Assistente amministrativo	2	
	Insegnante	11	
			13
V	Collaboratore amministrativo	37	
	Collaboratore contabile	1	
	Insegnante tecnico-pratico	212	
			250
IV	Applicato	36	
			36
II	Commesso	38	
			38
			339

TABELLA *B*

DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE PER CIASCUNA FASCIA FUNZIONALE DEL RUOLO REGIONALE

Fascia	Dotazioni
VII	242
VI	379
V	835
IV	676
III	223
II	268
I	19
Totale	2.642

(11631)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.